

N. \_\_\_\_\_ Sent. N. \_\_\_\_\_ Cron.  
N. \_\_\_\_\_ Rep. N. \_\_\_\_\_

1/19 SENT.  
 1/19 CRON.  
 1/17 P.G.A.C.

UFFICIO DISTRETTO  
E REGISTRAZIONE



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di  ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta sul ruolo affari contenziosi sotto il n.   
dell'anno 2017 , promossa

da

-  rappresentata e difesa dall'Avv.  e  
dall'Avv.  in virtù di mandato in atti

**attore**

**contro**

- **Telecom Italia s.p.a.,**

**convenuta contumace**

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.1.2017   
 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di  la  
Telecom Italia s.p.a.

Lo stesso deduceva di avere stipulato con Telecom contratto per servizi  
di telefonia e adsl .

In data 20.1.2016 l'utenza aveva cessato di funzionare e a nulla  
valevano i reclami al call-center.

Quindi i servizi erano ripresi il 24.3.2016.

Successivamente l'istante riceveva una fattura inerente il periodo di mancata fornitura per €. 95,09 che in ogni caso pagava..

Il 20.5.2016 l'attore subiva ulteriore distacco della linea.

In data 3.10.2016 l'istante esperiva il tentativo di conciliazione.

Pertanto l'attrice chiedeva che Telecom fosse condannata a risarcire il danno nella misura di €. 1.000,00 oltre alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con vittoria di spese e distrazione, concessa la distrazione.

Telecom rimaneva contumace.

Espletata l'istruttoria, venivano precisate le conclusioni come da atti e depositate note conclusive.

Quindi, la causa veniva riservata per la decisione.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente la domanda deve essere dichiarata procedibile in quanto vi è piena corrispondenza tra il contenuto dell'istanza presentata al Corecom ed il contenuto del presente giudizio.

Nel merito la domanda deve essere accolta nei termini seguenti.

Nel caso di specie i fatti narrati dall'attrice identificano un caso di interruzione del servizio per questioni tecniche con riguardo al periodo 20.1.2016/24.3.2016.

Tale disservizio risulta preso incarico da Telecom il 25.1.2016

In t... e del  
reg... delle  
con... ie di  
inde... egge  
14... atori  
son... ogni  
gior...

Considerato che tra il 20.1.2016 ed il 24.3.2016 decorrono 64 giorni

l'att

Una... non

chia

La... zione

sarebbe stata dovuta al mancato pagamento della fattura emessa il mese

di m  
per p  
Inolt  
Infine  
Tele  
Cons  
320,00 oltre interessi dalla data del 24.3.2016 al soddisfo.

agata  
come  
di €.

**P.T.M.**

Il Giudice di Pace di   
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da   
 nei confronti di Telecom Italia s.p.a., in persona del suo  
procuratore speciale pro tempore, così decide:

- Accoglie la domanda nei termini di cui alla narrativa e per l'effetto condanna la convenuta a versare all'attore la somma di €. 320,00 oltre interessi dalla data del 24.3.2016 al soddisfo;
- condanna la convenuta a versare le spese e competenze di giudizio di parte attrice che liquida complessivamente in €. 379,80 di cui €. 49,80 per anticipazioni ed €. 330,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge da dividersi pro quota in Favore dell'Avv.

Manda alla Cancelleria per le dovute comunicazioni.

21.8.2019

Il Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria  
30 AGO. 2019.

Il Cancelliere